

DIRETTIVA 2001/48/CE DELLA COMMISSIONE**del 28 giugno 2001****recante modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/39/CE della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/39/CE, in particolare l'articolo 7,vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/47/CE della Commissione ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, lettera f),

considerando quanto segue:

- (1) Le nuove sostanze attive azossistrobina e kresoxim metile sono state iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE rispettivamente con le direttive 98/47/CE ⁽⁶⁾ e 1999/1/CE ⁽⁷⁾ della Commissione, unicamente per utilizzazioni come fungicidi, senza specificare particolari condizioni aventi un'incidenza sulle colture che possono essere trattate con prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze attive.
- (2) Quantità massime di residui in e su tutti i prodotti contemplati dalle direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE sono stati stabiliti dalle direttive 1999/71/CE ⁽⁸⁾ e 2000/48/CE ⁽⁹⁾ della Commissione per quanto riguarda l'azossistrobina nonché dalla direttiva 2000/58/CE della Commissione ⁽¹⁰⁾ per quanto riguarda il kresoxim metile.
- (3) Nel fissare dette quantità massime di residui venne riconosciuto che queste dovevano essere riesaminate e modificate sulla base di nuovi dati ed informazioni. Le direttive 1999/71/CE, 2000/48/CE e 2000/58/CE riconoscono che quantità massime di residui provvisorie a livello nazionale per altri cereali e prodotti ortofrutticoli sono stabiliti dagli Stati membri nel quadro della concessione delle loro autorizzazioni per prodotti fitosanitari contenenti azossistrobina o kresoxim metile e devono essere notificate alla Commissione conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE. Per agevolare questa eventualità alcune delle quantità stabilite nelle direttive 1999/71/CE e 2000/48/CE nonché tutte le quantità stabilite nella direttiva 2000/58/CE sono state fissate provvisoriamente in modo che gli Stati membri potessero concedere altre autorizzazioni per nuovi impieghi e notificarle alla Commissione secondo la procedura indicata nel suddetto articolo. Tale articolo prevede che qualora esista una quantità massima di residui provvisoria stabilita a livello comunitario e qualora il nuovo impiego autorizzato comporti limiti più elevati, lo Stato membro che rilascia l'autorizzazione stabilisce un livello massimo di residui nazionale provvisorio, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE prima che l'autorizzazione possa essere concessa.

⁽¹⁾ GU L 221 del 7.8.1986, pag. 37.

⁽²⁾ GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 70.

⁽³⁾ GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71.

⁽⁴⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 175 del 28.6.2001, pag. 21.

⁽⁶⁾ GU L 191 del 7.7.1998, pag. 50.

⁽⁷⁾ GU L 21 del 28.1.1999, pag. 21.

⁽⁸⁾ GU L 194 del 27.7.1999, pag. 36.

⁽⁹⁾ GU L 197 del 3.8.2000, pag. 26.

⁽¹⁰⁾ GU L 244 del 29.9.2000, pag. 78.